

L'istituto dei ristorni nelle cooperative: aspetti fiscali e Coop agricole di trasformazione

di Gabriele Bacchiega – dottore commercialista e revisore legale

Il presente articolo si pone in linea di continuità con l'[intervento contenuto nel numero precedente della rivista](#), in cui si era cominciato a trattare il tema dell'istituto dei ristorni nelle cooperative, parlando degli aspetti civili e contabili della materia.

Ora andiamo ad approfondire, anche tramite un excursus normativo, gli aspetti fiscali dell'istituto, sia in capo alla cooperativa che ai soci percipienti. Da ultimo, si forniscono un focus sulle cooperative agricole di trasformazione e un suggerimento per le cooperative che attuano più gestioni mutualistiche.

Disciplina fiscale

1 In capo alla cooperativa

d.P.R. n.601/73 e L. n.388/00

L'articolo 6, co.23 L. n.388/00 va a modificare l'art.12 d.P.R. n.601/73 introducendo un'agevolazione generalizzata per le cooperative, ovvero la deducibilità dei ristorni:

“Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati (...)”.

In precedenza l'agevolazione era riservata alle cooperative fra consumatori.

Circolare n.53/E del 18 giugno 2002

Il presente documento di prassi, a commento del D.L. n.63/02, conferma che, ai fini del reddito imponibile Irpeg (ora Ires) e del valore della produzione Irap, le somme erogate a titolo di ristorno sono deducibili nell'esercizio in cui sono maturati gli elementi di reddito presi a base del calcolo.

Pertanto, se i ristorni vengono contabilizzati a diretta imputazione dei costi o dei ricavi dell'esercizio stesso, non si dovrà apportare alcuna variazione fiscale al risultato d'esercizio, che risulta già al netto di costi deducibili o minori ricavi tassabili.

Se, invece, si deliberano i ristorni nella destinazione dell'utile di esercizio, al fine di garantire la neutralità fiscale della scelta, sarà necessario apportare una variazione in diminuzione del reddito imponibile nello stesso esercizio di competenza, di ammontare pari ai ristorni effettuati.

La Circolare, inoltre, specifica che la deducibilità del ristorno, prevista per tutte le società cooperative (e quindi anche per quelle che, a partire dal 2004, saranno considerate a mutualità non prevalente), è tuttavia vincolata “*all'oggettiva determinabilità dell'importo del ristorno medesimo entro la data di chiusura dell'esercizio (...)*”. Questo, ad ogni modo, non dovrebbe essere un problema, dal momento che anche le coop non prevalenti dovranno essere dotate di impianti contabili tali da rilevare l'attività (minoritaria) svolta con i soci, nonché di uno statuto o un regolamento che preveda la possibilità di erogare ristorni.

Circolare n.35/E del 9 aprile 2008

L'Agenzia delle Entrate interviene con questa circolare, l'ultima rilevante in tema di ristorni, allo scopo di aggiornare la disciplina fiscale dei ristorni alla luce della mutata fiscalità delle cooperative, nonché per correggere un evidente errore di indirizzo precedente che portava a una maggiore tassazione in capo alle cooperative che deliberavano i ristorni mediante destinazione dell'utile di esercizio, rispetto a quelle che imputavano le somme direttamente a Conto economico. Il documento inizialmente ribadisce che i ristorni:

- sono deducibili dal reddito imponibile;
- non costituiscono dividendi.

In seguito, ribadisce il principio di “uguaglianza fiscale” per i casi di attribuzione “diretta” del vantaggio mutualistico costituito dai ristorni (ovvero il trattamento come maggiori costi o minori ricavi) e quello di attribuzione “indiretta” (ovvero attribuzione dell'utile dell'esercizio a titolo di ristorno). La deducibilità, in entrambi i casi, va considerata per competenza a beneficio dell'esercizio in cui sono maturati gli ele-

COOPERATIVE

menti di reddito presi a base per la determinazione dei ristorni (concetto già visto nella Circolare n.53/E/02) e quindi l'imposizione fiscale deve essere la medesima. La soluzione cui si giunge è quella di considerare prioritaria l'esclusione dal reddito dei ristorni (ex art.12 d.P.R. n.601/73) rispetto alla previsione della parziale tassazione dell'utile prevista dalla finanziaria per il 2005 (co.460 e seguenti dell'art.1).

Esempio

Esempio numerico proposto dalla Circolare n.35/E:

- utile lordo = 100, di cui 60 generato con i soci e 40 con terzi;
- ristorni da attribuire = 20;
- Ires al 33% (anno 2007);
- nessuna variazione fiscale diversa dalle imposte.

1. Imputazione del ristorno a Conto economico

Utile netto (100 – 20 – Ires)	72,08
Variazione in aumento per imposte (80x30%)x33%	7,92
Var. in diminuzione per quota di utile a riserva indivisibile (72,08x70%)	50,46
Var. in diminuzione per imposte (7,92x70%)	5,54
Reddito imponibile	24,00
Ires da accantonare (24x33%)	7,92

In bilancio:

Utile netto	72,08
Riserva legale (72,08x30%)	21,62
Riserva indivisibile (differenza)	48,30
3% ai fondi mutualistici (72,08x3%)	2,16

2. Destinazione del ristorno dall'utile d'esercizio

Utile netto (100 – Ires)	92,08
Variazione in aumento per imposte (80x30%)x33%	7,92
Var. in diminuzione per ristorni	20,00
Var. in diminuzione per quota di utile a riserva indivisibile (72,08x70%)	50,46
Var. in diminuzione per imposte (7,92x70%)	5,54
Reddito imponibile	24,00
Ires da accantonare (24x33%)	7,92

In bilancio:

Utile netto	92,08
Riserva legale (92,08x30%)	27,62
Riserva indivisibile (differenza)	42,30
3% ai fondi mutualistici (92,08 – 20,00)x3% (*)	2,16
Ristorni	20,00

(*) La Circolare n.83/93 del Ministero del Lavoro e previdenza sociale precisa che i ristorni non concorrono alla base di calcolo per il contributo del 3%

Se la neutralità fiscale viene così assicurata, si noti come non esiste analoga uguaglianza sul piano civilistico: infatti, l'ammontare della riserva legale minima obbligatoria è maggiore adottando il secondo metodo (si parte da un utile netto più alto).

Proviamo ad aggiornare l'esempio della circolare con l'attuale sistema di tassazione (coop di consumo):

1. Imputazione del ristorno a Conto economico

Utile netto	65,16
Var. in aumento per 1/10 utili a riserva legale minima (65,16x30%)/10	1,95
Variazione in aumento per imposte (80x65%)x27,5%	14,30
Variazione in aumento per imposte su quota utili a riserva minima (1,95x27,5%)	0,54
Var. in diminuzione per quota di utile a riserva indivisibile (65,16x35%)	22,81
Var. in diminuzione per imposte (14,30+0,54)x35%	5,19
Reddito imponibile	53,95
Ires da accantonare (53,95x27,5%)	14,84

In bilancio:

Utile netto	65,16
Riserva legale (65,16x30%)	19,55
Riserva indivisibile (differenza)	43,66
3% ai fondi mutualistici (65,16x3%)	1,95

2. Destinazione del ristorno dall'utile d'esercizio

Utile netto	85,00
Var. in aumento per 1/10 utili a riserva legale minima (85,00x30%)/10	2,55
Variazione in aumento per imposte (80x65%)x27,5%	14,30
Variazione in aumento per imposte su quota utili a riserva minima (2,55x27,5%)	0,70
Var. in diminuzione per ristorni (20,00x65%) (*)	13,00
Var. in diminuzione per quota di utile a riserva indivisibile (85,00x35%)	29,75
Var. in diminuzione per imposte (14,30+0,70)x35%	5,25
Reddito imponibile	54,55
Ires da accantonare (54,55x27,5%)	15,00

(*) da considerare al 65% perché, in assenza di altre variazioni in aumento, la deduzione dei ristorni va a diminuire la quota di utile che, per le cooperative di consumo, si tassa sul 65% dell'ammontare

In bilancio:

Utile netto	85,00
Riserva legale (85,00x30%)	25,50
Riserva indivisibile (differenza)	37,55
3% ai fondi mutualistici (85,00 – 20,00)x3%	1,95
Ristorni	20,00

È evidente come non venga rispettato il principio di parità fiscale per effetto della disposizione contenuta all'interno del recente D.L. n.138/11, che impone la tassazione di 1/10 degli utili netti annuali destinati a riserva minima obbligatoria. Tale disparità non è accettabile, servirebbe un chiarimento ufficiale volto ad escludere la tassazione sulla quota di utili generata dalla mancata imputazione dei ristorni a Conto economico.

2 In capo al socio percipiente

[D.L. n.63/02](#) e [Circolare n.53/E/02](#)

Il Decreto Legge in oggetto definisce il profilo dell'imponibilità dei ristorni in capo ai soci percipienti.

La norma prevede che:

“Le somme (...) destinate ad aumento del capitale sociale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci. Le stesse somme, se imponibili al momento della loro attribuzione, sono soggette ad imposta secondo la disciplina dell'art.7, co.3 L. n.59/92”.

Il principio generale viene riportato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.53/E/02, esplicativa del decreto. Al riguardo, bisogna verificare la natura delle somme per definire il trattamento fiscale applicabile al socio:

- i ristorni riferiti alla restituzione di prezzo pagato dal socio per i beni o servizi ricevuti non sono assoggettabili a tassazione da parte del socio persona fisica privata (si tratta di un minor costo), mentre lo saranno per i titolari di partita Iva (costituiscono minori costi fiscali o sopravvenienze attive);
- i ristorni riferiti a una maggiore retribuzione dell'opera prestata configurano redditi di lavoro dipendente (o assimilati) per il socio percipiente e quindi sono da assoggettare ad imposizione secondo le vigenti disposizioni in materia;
- i ristorni erogati a titolo di maggiore remunerazione dei capitali impiegati sono da considerare una maggiorazione di interessi attivi, subendo quindi la relativa tassazione in qualità di redditi da capitale (si confronti la [Risoluzione n.172/E/02](#), che in realtà fa salva l'ipotesi del ristorno, per una banca di credito cooperativo, che sono riferiti alla restituzione di interessi passivi o commissioni bancarie, quindi non assoggettabili a tassazione per i privati non titolari di partita Iva).

Il decreto introduce, poi, un regime di “sospensione d'imposta” allorché il ristorno, anziché essere

erogato al socio, viene destinato ad aumento del Capitale sociale. L'imponibilità fiscale del ristorno non cambia, ovvero se è imponibile nel momento dell'erogazione, lo è anche nel caso di incremento del capitale sociale, ma viene semplicemente rinviata ad un secondo momento la tassazione in capo al socio percettore, ovvero quando gli verrà restituito il Capitale sociale, comprensivo della quota di ristorno. Si applica, al riguardo, il disposto dell'art.7, co.3 L. n.59/92, ovvero l'assoggettamento all'imposta fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento delle quote o azioni.

La base imponibile così determinata deve essere tassata alla stregua di una distribuzione di utili, perciò di un dividendo, con la conseguente applicazione dell'art.27 d.P.R. n.600/73 (ritenuta sui dividendi).

Art.50, co.1, lett.a) Tuir

Trattando le cooperative di produzione e lavoro, bisogna fare i conti con un'altra norma contenuta nell'art.50, co.1, lett.a) Tuir:

“Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente (...) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro (...)”.

La [Risoluzione n.212/E/02](#), poi, in risposta ad un interpello di una cooperativa di produzione e lavoro, ribadisce che i compensi corrisposti oltre il limite del citato art.50 Tuir non sono deducibili per la cooperativa e si devono tassare come redditi di capitale in capo ai soci.

Non bisogna, a mio parere, confondere il limite del 20% con quello relativo al massimo ristornabile del 30% delle retribuzione lorde dei soci, dal momento che già con la L. n.142/01 e successive modifiche risulta chiaro che il reddito del socio della coop di lavoro non è più un reddito assimilato, ma un reddito conseguente al contratto di lavoro stipulato tra le parti (quindi, molto spesso, di lavoro dipendente). La deduzione fiscale peraltro, come abbiamo già visto, è assicurata nel limite più alto del 30% dei trattamenti retributivi complessivi.

Il limite del 20% non appare quindi applicabile ai ristorni, ma alle altre somme erogate ai soci a titolo di integrazione delle retribuzioni, così come disciplinato dall'ultimo periodo dell'art.11 d.P.R. n.601/73.

Profili Iva

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella [Circolare n.37/E/03](#), per verificare l'assoggettamento

COOPERATIVE

ad Iva delle somme restituite a titolo di ristorno, è necessario preliminarmente controllare la natura del rapporto con i soci.

Quindi, nei casi di:

- maggiori compensi per l'attività prestata (o per i beni conferiti) da parte socio lavoratore autonomo o imprenditore, questi saranno imponibili Iva;
- maggiori retribuzioni ai soci lavoratori dipendenti o assimilati, non verrà applicata Iva;
- restituzione del prezzo pagato ai privati nelle Coop di utenza, essa sarà fuori dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'art.2, co.3, lett.a) d.P.R. n.633/72 (cessione di denaro);
- restituzione del prezzo pagato alle aziende socie di una Coop di servizi, si applicherà l'Iva.

Il trattamento non cambia nell'ipotesi di erogazione mediante aumento gratuito del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari: permane per il ristorno il carattere di "corrispettivo" ai fini Iva secondo i principi generali.

In tale ultimo caso, il momento impositivo va individuato nella delibera assembleare che approva il bilancio inciso dai ristorni, vale a dire l'insorgenza del diritto a ricevere quote di capitale.

Cooperative agricole che applicano il principio del "prezzo da determinare"

Un discorso a parte va fatto per le cooperative agricole di trasformazione dei prodotti conferiti, che determinano, per previsione statutaria e per scelta gestionale, solo a consuntivo il prezzo da attribuire ai prodotti conferiti dai soci.

In pratica, nel corso dell'esercizio ai soci conferenti vengono corrisposti degli acconti periodici (conformi al regolamento interno o allo statuto) e solo al termine dello stesso, verificati i ricavi conseguiti ed i costi sostenuti, viene valorizzato l'importo complessivo da corrispondere ad ogni socio.

Così operando, tali cooperative non possono applicare l'istituto del ristorno, dal momento che non hanno attribuito un "valore-base" allo scambio mutualistico e quindi non possono individuare un maggiore compenso rispetto a tale valore.

Ai fini Iva, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello in cui il prezzo è stato determinato (previsione del D.M. 15 novembre 1975), fatto salvo quanto già fatturato per ciò che è stato percepito a titolo di acconti.

Diverse gestioni mutualistiche: tabella di omogeneizzazione

Affrontiamo, infine, il caso di una cooperativa che pone in essere più gestioni mutualistiche con i soci, ad esempio una cooperativa di conferimento che inoltre fornisce servizi ai soci cooperatori.

In tale situazione sarà opportuno che il regolamento disciplini propriamente i diversi criteri per la determinazione delle somme da ristornare ai soci per l'attività mutualistica "a valle" e per quella "a monte".

Altra opportunità, è quella di redigere una "tabella di omogeneizzazione", nel caso in cui i conferimenti da parte dei soci sono relativi a prodotti diversi.

Ad esempio, una cooperativa agricola di trasformazione che riceve il conferimento di cereali da parte dei soci per la lavorazione, dovrebbe stabilire già da regolamento le proporzioni tra i diversi cereali.

100 t. frumento = 60 t. mais
100 t. frumento = 150 t. soia
100 t. mais = 243 t. soia

In questo modo sarà possibile attribuire i ristorni sulla base dei diversi cereali conferiti disponendo di una misura di conversione che stabilisca per ogni cereale quanto "valga" il conferimento.